



Regolamento di Giustizia

approvato dalla Direzione Nazionale il 7 maggio 2021

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELL'ACSI

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Doveri ed obblighi

1. Gli appartenenti all'ACSI hanno l'obbligo di:

- rispettare i principi fondamentali dello Statuto e dei regolamenti sociali, dei provvedimenti, delle delibere degli Organi sociali ACSI;
- mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale in tutti i rapporti anche economici concernenti l'attività dell'Ente;
- non esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dei soci, degli Organi direttivi, e in generale di tutte le altre persone operanti nell'ambito dell'ACSI, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie od informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari;
- non avvalersi della collaborazione di persone inibite o sospese per il periodo di sospensione;

2. gli associati che contravvengo a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti dell'ACSI sono passibili di sanzione disciplinare previste nel presente Regolamento di Giustizia.

3. Sono punibili coloro che, anche se non più associati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendano responsabili delle violazioni dello Statuto, delle norme sociali o di altra disposizione loro applicabile

ART. 2 - Inosservanza del vincolo di giustizia

1. Le Società od i Tesserati, se ritengono che nell'ambito ACSI si siano verificate lesioni dei loro diritti od interessi si impegnano a non adire l'autorità dello Stato quanto piuttosto gli Organi di Giustizia interni all'Associazione.

2. La Direzione Nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere la deroga al vincolo di giustizia. Trascorso il termine di 30 (trenta) giorni senza che la Direzione Nazionale si sia pronunciata, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Il socio che non rispetta la procedura del presente articolo può essere espulso dall'Associazione.

ART. 3 – Clausola compromissoria e Collegio arbitrale

1. Gli associati dell'ACSI (in applicazione della clausola indicata all'articolo precedente) accettano di rimettere alla decisione di un Collegio Arbitrale le controversie di natura meramente patrimoniale (diritti disponibili) tra soggetti associati, affiliati e tesserati alla ACSI che non riguardino lo svolgimento delle attività sportive negli aspetti tecnici o organizzativi e che quindi non rientrino nella competenza statutaria degli Organi di Giustizia.

2. Compongono il Collegio Arbitrale un arbitro nominato da una parte, un arbitro nominato dall'altra e un Presidente consensualmente nominato dagli arbitri designati dalle parti o, in mancanza d'accordo, dal Presidente della Commissione d'appello che provvede anche in caso di mancato esercizio del potere di nomina spettante ad una delle parti nel termine assegnatole.
3. Nell'ipotesi in cui il Presidente nominato ovvero un membro del Collegio Arbitrale, rinunciassero all'incarico, si procederà in loro sostituzione a norma del precedente comma 2). In tale ipotesi gli atti assunti mantengono piena validità, e pertanto, non possono essere rinnovati.
4. Il lodo arbitrale è definitivo ed inappellabile.

ART. 4 - Instaurazione del procedimento arbitrale

1. La domanda di arbitrato è rivolta dalla parte interessata alla controparte, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o pec, se nota alle parti.
2. La domanda deve indicare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale, le generalità dell'Arbitro designato e del Presidente proposto, con l'invito rivolto all'altra parte a indicare l'Arbitro designato e a pronunciarsi sulla proposta relativa al Presidente entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.
3. La controparte dovrà, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o pec, indirizzata alla parte proponente, indicare l'arbitro di fiducia, pronunciandosi sulla nomina del Presidente del Collegio, eventualmente integrando l'oggetto della controversia e formulando le proprie conclusioni.
4. Durante il procedimento arbitrale, le parti possono farsi assistere e rappresentare da un difensore di loro fiducia iscritto all'albo degli avvocati, munito di procura che dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta.
5. Al fine di permettere il più corretto giudizio sui fatti ciascuna parte ha facoltà di produrre allegati, memorie e documenti che devono essere scambiati con la controparte per eventuali repliche. Il Collegio può consentire audizioni di persone informate sui fatti, le cui dichiarazioni sono liberamente valutate. La decisione deve essere emessa entro 30 (trenta) giorni dalla nomina del Presidente e depositata presso la Segreteria dell'Associazione che trasmette copia alle parti interessate.
6. La pronuncia, sottoscritta dal Presidente e dai membri componenti del Collegio, ha efficacia vincolante tra le parti e diviene esecutiva con il deposito presso la Segreteria. La decisione è valida anche se sottoscritta solo a maggioranza, purché si dia atto che essa è stata deliberata alla presenza di tutti con l'espressa dichiarazione che il terzo componente non ha voluto/potuto sottoscriverla.
7. La decisione adottata dagli Arbitri ha valore contrattuale nei rapporti tra le parti. In caso di mancata ottemperanza alla medesima, la parte che vi ha interesse è autorizzata a rivolgersi alla Giustizia Ordinaria per l'adempimento, senza pregiudizio per l'azione disciplinare nei confronti dell'inadempiente.
8. I componenti del Collegio hanno diritto al rimborso degli onorari e delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, che saranno poste a carico della parte soccombente. Gli onorari saranno stabiliti sulla base dei vigenti parametri forensi.
9. La carica di componente del Collegio arbitrale è incompatibile con tutte le cariche all'interno dell'Associazione comprese quelle dei sodalizi affiliati.
10. In caso di sussistenza di una delle incompatibilità entro 15 (quindici) giorni dall'insorgenza dovrà essere esercitato il diritto di opzione, decorsi i quali si ha la decadenza della carica posteriormente assunta.
11. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto federale e dal presente Regolamento si applicano l'art. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile.

ART. 5 - Obbligo di denuncia e collaborazione

1. Tutti gli Organi Sociali, nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, sono tenuti a segnalare, con le modalità di cui al precedente articolo, al Procuratore Sociale le violazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché gli atti di scorrettezza sportiva dei quali siano venuti a conoscenza.
2. Le Società ed i Tesserati sono tenuti a collaborare con gli Organi Disciplinari, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengano.

Art. 6 - Responsabilità delle persone fisiche e delle società

1. I Tesserati tutti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.
2. Nell'ipotesi di condanna a sanzione inibitoria di una società tutti gli appartenenti alla società condannata non possono partecipare all'attività sociale.
3. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle Società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dai soci e dalle proprie Società.
4. Le società rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato dei propri Rappresentanti, Dirigenti, Soci e Tesserati nonché dei comportamenti degli accompagnatori e sostenitori.
5. L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi competenti non può essere invocata a nessun effetto.

SULLE SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 7 - Tipologia delle sanzioni disciplinari principali

1. Le Società ed i Tesserati, che si rendano responsabili di fatti costituenti mancanza disciplinare ai sensi del presente Regolamento, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni:
 - Richiamo;
 - Diffida;
 - Deplorazione;
 - Sospensione cautelativa dalla qualifica e dalla attività;
 - Radiazione dall'ACSI
2. Sono sanzioni monitorie: richiamo, diffida, deplorazione inflitte per le violazioni particolarmente lievi; si definisce violazione lieve quel comportamento commesso a titolo di colpa che non abbia influito sul regolare svolgimento dell'attività sociale.
Sono sanzioni inibitorie: sospensione cautelativa dalla qualifica e dalla attività e la radiazione dalla ACSI;

ART. 8 - Definizione della sanzione disciplinare del Richiamo

1. La sanzione disciplinare del Richiamo è una dichiarazione scritta all'osservanza della norma o condotta violata. Si applica per le infrazioni di lieve entità.

ART. 9 - Definizione della sanzione disciplinare della Diffida

1. La sanzione disciplinare della Diffida è l'intimazione al rispetto della normativa statutaria e regolamentare anche nelle ipotesi di reiterazione in violazioni di lieve entità.

ART. 10 - Definizione della sanzione disciplinare della Deplorazione

1. La sanzione disciplinare della Deplorazione è una dichiarazione scritta di biasimo, con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre mancanze disciplinari.

ART. 11 - Definizione della sanzione disciplinare della sospensione cautelativa dalla qualifica e dalla attività

1. La sanzione disciplinare della sospensione cautelativa dalla qualifica e dalla attività consiste nella inibizione dallo svolgere ogni forma di attività sportiva e sociale per un tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a due anni.

ART. 12 - Definizione della sanzione disciplinare della Radiazione

1. La sanzione disciplinare della radiazione è costituita dalla cessazione di appartenenza alla ACSI dovuta a causa di indegnità morale o di violazioni gravissime ai regolamenti sociali.
2. Si definisce gravissima quella violazione compiuta a titolo di dolo che abbia influito gravemente sull'attività sociale o che abbia recato pregiudizio all'immagine od al prestigio della stessa ACSI o dei suoi Organi.
3. Sono causa di indegnità morale quegli atti che non rendano più possibile l'appartenenza alla ACSI di un Associato, resosi pubblicamente responsabile di fatti incompatibili con il ruolo ricoperto all'interno della ACSI.

MISURE DELLE SANZIONI

ART. 13 - Tentativo

1. Chiunque compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un'infrazione, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per motivi indipendenti dalla volontà dello stesso, è punito con sanzione meno grave di quella prevista per l'infrazione consumata.

ART. 14 - Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata in base ad una delle seguenti circostanze:
 - a) l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;
 - b) l'aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
 - c) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
 - d) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
 - e) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.
2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

ART. 15 - Concorso di circostanze attenuanti

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma l'Organo di Giustizia può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

ART. 16 - Circostanze aggravanti

1. La sanzione disciplinare è altresì aggravata in base ad una delle seguenti circostanze:
- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione di doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare;
 - c) aver danneggiato persone o cose;
 - d) aver agito per motivi abietti o futili;
 - e) avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni sociali di qualsiasi genere, ovvero ad arrecare danno all'organizzazione;
 - g) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e della autorità degli organi, delle istituzioni giudicanti o di qualsiasi altro tesserato o di qualsiasi componente del Coni nonché degli Organi Sociali;
 - h) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - i) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - j) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - k) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

ART. 17- Concorso di circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma l'Organo di giustizia può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

ART. 18 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo di giustizia a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo di giustizia a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

ART. 19 - Recidiva

1. Chi dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.
2. La sanzione può esser aumentata fino alla metà:
- a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente alla esecuzione della pena.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della pena può esser elevato fino alla metà.

4. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
5. La recidiva non può essere applicata in relazione ai provvedimenti disciplinari per i quali sia intervenuta riabilitazione.

ART. 20 - Sospensione cautelare

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Collegio dei Garanti l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore sociale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificatamente motivata, al Collegio dei Garanti l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti.
3. Il Collegio dei Garanti provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore sociale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre 3 (tre) giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Commissione d'appello entro 7 (sette) giorni.
4. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Collegio ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
5. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 21 – Elenco

1. Sono Organi di Giustizia della ACSI: a) il Collegio dei Garanti; b) la Commissione d'Appello; c) il Procuratore Sociale.

ART. 22 - Composizione e compiti degli Organi di Giustizia e degli altri organi dei procedimenti

1. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli Organi di Giustizia, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con l'Associazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente della Direzione

Nazionale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 3. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

2. La Procura agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui all'articolo precedente per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura rende la dichiarazione di cui al comma precedente.

ART. 23 – Attribuzioni

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto infrazioni alle norme statuarie e regolamentari ed alle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

2. Il Tesserato che, benché formalmente richiestone, rifiuti di presentarsi dinanzi ad un Organo di giustizia ovvero ometta di trasmettere atti a lui richiesti, o renda dichiarazioni mendaci, è punito con sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a tre mesi e fino a un anno.

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

ART. 24 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti sociali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

3. Le parti possono partecipare e stare in giudizio personalmente. Nei giudizi innanzi alla Commissione d'Appello, devono farsi assistere da un avvocato iscritto all'albo professionale.

4. La Società od i Tesserati che intendano denunciare un illecito disciplinare debbono riferire la notizia al Procuratore Sociale mediante trasmissione della comunicazione presso la Segreteria Nazionale dell'Ente ovvero tramite raccomandata posta all'attenzione del Procuratore presso la Sede Nazionale o ancora mediante posta elettronica anche certificata della Procura se disponibile.

5. La Società od i Tesserati che presentano esposti, ricorsi o denunce ad uffici diversi da quelli competenti, ovvero inviano esposti in forma circolare sono puniti con la sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a tre mesi e fino a un anno.

ART. 25 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari a Euro 100 (cento/00) per il giudizio di primo grado e pari a Euro 200 (duecento/00) per il giudizio di secondo grado.

2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.

3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente ACSI dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale dell'Associazione. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.

4. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il

deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

5. L'omesso versamento del contributo unificato comporta responsabilità disciplinare punibile con ammenda fino al doppio del contributo dovuto.

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

ART. 26 – Poteri degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 35 e ss. dello Statuto.

2. Il Collegio stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio. Non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

3. Il Collegio può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.

4. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso l'Associazione.

ART. 27 - Astensione e ricusazione

1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi: a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione; b) se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti sottoposta alla sua cognizione; c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione; d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione; f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione; g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Sociale.

2. Ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e) e g). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.

3. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto personalmente dall'interessato, entro cinque giorni da quando lo stesso viene a conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, presso la Segreteria Nazionale. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

4. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione sia accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento ed i relativi termini, saranno sospesi sino all'individuazione del nuovo Giudice.

5. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della

pronuncia, o anche successivamente, dichiararsi di astenersi.

6. Sulla ricusazione dei membri del Collegio dei Garanti e del Procuratore Sociale decide: la Commissione d'Appello.

7. La decisione dovrà essere adottata entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento del ricorso.

8. La decisione, pronunciata dopo aver ascoltato il Giudice ricusato ed assunte se del caso le prove offerte, non è impugnabile e in caso di accoglimento del ricorso, dovrà indicare il nominativo del Giudice supplente che deve sostituire quello ricusato.

9. Ove non sia possibile, a causa della ricusazione di un numero di componenti di un Organo di giustizia tale da impedirne la valida costituzione, il Presidente dell'Organo di Giustizia interessato segnala la circostanza alla Direzione Nazionale che provvederà a nominare uno o più componenti provvisori per consentire la valida composizione dell'Organo di giustizia, secondo i medesimi criteri adottati per i giudici titolari.

10. Il nuovo componente resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.

11. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

ART. 28 – Condanna alle spese per lite temeraria

1. La Commissione giudicante, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a € 500,00 (cinquecento/00) euro.

2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore sociale.

ART. 29 - Segreteria e sede degli Organi di Giustizia

1. Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati dalla Segreteria Nazionale.

2. Il Segretario assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.

3. Il Segretario documenta a tutti gli effetti l'attività svolta dalle Commissioni e provvede a tutte le incombenze attribuitegli dal presente Regolamento.

4. Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti sociali gli attribuiscono.

ART. 30 – Le Comunicazioni e le notifiche

1. Tutte le notifiche o le comunicazioni sono curate dalla Segreteria Nazionale.

2. Gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica. All'atto della richiesta dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante deve obbligatoriamente comunicare l'indirizzo di posta elettronica eletto per le comunicazioni. L'organo giudicante può invitare le parti, a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

3. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata

consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

4. È onere delle parti di indicare, nel primo atto, anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

5. Il termine per l'impugnazione, a pena di decadenza, decorre dalla notifica della decisione.

ART. 31 - Sospensione feriale

1. Il decorso dei termini del procedimento è sospeso di diritto dal 1° agosto al 1° settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

COMMISSIONI GIUDICANTI

ART. 32- Istituzione

1. Presso la ACSI sono istituiti le Commissioni giudicanti la cui sede per entrambe è presso l'Associazione.

2. Si distinguono in Collegio dei Garanti e Commissione di appello.

3. Il Tesserato o la Società che non si assoggetti alle decisioni disciplinari di un Organo di giustizia sottraendosi alla loro esecuzione, è punito, salvi diversi effetti della inosservanza, con sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a tre mesi e fino a due anni

4. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

ART. 33 - Nomina degli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti del Collegio dei Garanti quale organo di giustizia di primo grado sono eletti dal Congresso Nazionale.

2. I componenti della Commissione di appello, quale organo di giustizia di secondo grado sono nominati dalla Direzione Nazionale. In entrambi i casi si tratta di soggetti in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, tra coloro che rientrano in una delle seguenti categorie: a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; c) avvocati dello Stato, anche a riposo; d) notai; e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

3. I componenti del Collegio dei Garanti e della Commissione di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato può essere rinnovato per non più di due volte.

4. Il Collegio dei Garanti e la Commissione di appello si compongono rispettivamente di sei e tre componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, verrà individuato colui il quale svolge le funzioni di Presidente.

5. Il Collegio dei Garanti e della Commissione di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che

abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata.

PROCEDIMENTI

ART. 34 - Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in particolare in ordine: a) a fatti illeciti commessi da tesserati ai danni dell'Associazione; b) alle controversie insorte sulle violazioni dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Ente; c) alle controversie tra i soci e tra organi dell'Associazione.
2. Il Collegio giudica in composizione collegiale; le riunioni sono convocate almeno 7 (sette) giorni prima del loro svolgimento e celebrate alla presenza di 3 (tre) componenti.

ART. 35 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Collegio dei Garanti sono instaurati: a) con atto di deferimento del procuratore sociale; b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento sociale.

ART. 36 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Collegio dei Garanti, gli incolpati possono convenire con il Procuratore sociale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento sociale.

ART. 37 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, al Procuratore e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a 3 (tre) giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, il Procuratore sociale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 20 (venti) giorni. Il Presidente del Collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

ART. 38 - Ricorso della parte interessata

- 1.** Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento sociale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Collegio dei Garanti.
- 2.** Il ricorso deve essere depositato presso la Segreteria Nazionale entro 30 (trenta) giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Collegio dei Garanti, se non per atto di deferimento del Procuratore sociale.
- 3.** Il ricorso contiene: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati; b) l'esposizione dei fatti; c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti; d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

ART. 39 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

- 1.** Le deliberazioni degli Organi dell'Ente contrarie alla legge, allo Statuto del Coni, ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti dell'ACSI possono essere annullate su ricorso degli organi dell'Associazione, del Procuratore sociale e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento sociale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
- 2.** L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
- 3.** Il Presidente del Collegio dei Garanti, sentito il Presidente Nazionale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

ART. 40 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

- 1.** Entro 10 (dieci) giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Collegio dei Garanti fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
- 2.** Fino a 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la Segreteria Nazionale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, nello stesso termine depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
- 3.** Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 20 (venti) e non superiore a 30 (trenta) giorni. Il Presidente del Collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
- 4.** Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

ART. 41 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Collegio dei Garanti qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento sociale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

ART. 42 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Collegio dei Garanti

1. L'udienza innanzi al Collegio dei Garanti si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del Collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
3. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore sociale.
4. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
5. Quando definisce il giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Commissione d'Appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
6. La decisione del Collegio dei Garanti è senza indugio comunicata alle parti.

ART. 43 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il Collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del Collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Collegio dei Garanti ed alle Parti almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza.
5. Le decisioni emesse in primo grado sono esecutive, salva la facoltà per la Commissione d'Appello di sospensiva, su istanza di parte, dell'efficacia della decisione impugnata.

ART. 44 - Giudizio innanzi alla Commissione d'appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Collegio dei Garanti è esclusivamente il ricorso della parte interessata, ivi compresa la Procura.
2. Il ricorso è depositato presso la Commissione d'appello non oltre il termine di 30 (trenta)

giorni dalla notifica del provvedimento di primo grado. Il ricorso e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della Segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

3. Decorso il termine per proporre l'impugnazione la decisione del Collegio dei Garanti non è più impugnabile.

4. Le decisioni emesse in primo grado sono esecutive, salva la facoltà per la Commissione d'Appello di accogliere la sospensiva proposta su istanza di parte, dell'efficacia della decisione impugnata. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il Collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il deposito del dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il Collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di 15 (quindici) giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

6. La trattazione del ricorso è orale e concentrata ed assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria.

7. Il Collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o disporne nuove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

8. Quando definisce il giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per il deposito della motivazione.

9. La decisione della Commissione d'appello è senza indugio comunicata all'interessato, al Collegio dei Garanti, ed alla Direzione Nazionale.

10. Le decisioni dell'organo di giustizia di 2° grado sono inappellabili fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 51 del presente regolamento.

ART. 45 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 30 (trenta) giorni dal deferimento del soggetto da parte del Procuratore sociale, salvo la facoltà di interruzione del termine, per esperire supplementi di istruttoria e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni.

2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di 20 (venti) giorni sulle istanze di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di primo grado ed entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione dei ricorsi di merito.

3. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

4. Il corso dei termini è sospeso: a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto; b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario; c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per

tutto il tempo necessario; d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore; e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del Collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

5. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

6. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale impugnazione.

ART. 46 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

IL PROCURATORE SOCIALE

ART. 47 – Composizione dell'Ufficio del Procuratore sociale

1. Presso l'Associazione è costituito l'Ufficio del Procuratore sociale con il compito di promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme sociali. Il Procuratore esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia dell'ACSI.

2. Il Procuratore è nominato dalla Direzione Nazionale e dura in carica per un mandato di quattro anni rinnovabile per non più di due volte.

3. Possono essere dichiarati idonei alla carica di Procuratore sociale coloro che, in possesso di

specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione anche a riposo.

4. Il Procuratore svolge i propri compiti in piena indipendenza ed in nessun caso assiste alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni.

5. Il Procuratore Sociale Nazionale può essere revocato dall'incarico previo richiamo, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo.

ART. 48 – Attribuzioni del Procuratore sociale

1. Le funzioni del Procuratore sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazioni. Esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme dell'Associazione, nelle forme e nei termini da queste previsti quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.

2. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.

3. L'archiviazione è disposta dal Procuratore sociale se la notizia di illecito sportivo è infondata; ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.

4. Il Procuratore sociale può apprendere della notizia degli illeciti anche di propria iniziativa agendo in piena autonomia non appena venga a conoscenza di fatti che investono il suo potere d'intervento.

5. Le notizie di illecito presentate possono essere ricevute dal Procuratore esclusivamente se: a) è verificabile la provenienza e l'identità del segnalante; b) il segnalante risulta tesserato o Affiliato ai tempi del fatto segnalato e della segnalazione.

6. Il Procuratore può avvalersi durante la fase delle indagini, ivi compresa l'audizione personale, di strumenti telematici.

7. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore entro 20 (venti) giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già udito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'inculpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'inculpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

8. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore sociale non era a conoscenza.

ART. 49 - Prescrizione dell'azione

- 1.** Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
- 2.** La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
- 3.** Infine il diritto di sanzionare si prescrive entro: a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara; b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica; c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati; d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
- 4.** I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento dell'Associazione.
- 5.** La sopravvenuta estraneità all'ordinamento sociale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

ART. 50 – Astensione

- 1.** Il Procuratore sociale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

ART. 51 - Svolgimento delle indagini

- 1.** Il Procuratore sociale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
- 2.** La durata delle indagini non può superare il termine di 60 (sessanta) giorni dalla loro apertura. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
- 3.** Il Procuratore sociale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi del precedente articolo 48, comunica il proprio intendimento di procedere all'archiviazione ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 52 - Rapporti con la Procura Antidoping del Coni

- 1.** Il Procuratore Sociale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
- 2.** Il Procuratore Sociale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente

la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

ART. 53 – Revisione e revocazione

1. La decisione emessa dalla Commissione d'Appello potrà essere revocata tramite ricorso presentato dalla parte interessata allorché la pronuncia dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
2. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento.
3. Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Commissione d'Appello.

ART. 54 - Riabilitazione

1. La riabilitazione estingue la sanzione disciplinare ed ogni altro effetto della condanna.
2. La riabilitazione può essere concessa quando siano trascorsi almeno 3 (tre) anni dal giorno in cui la sanzione disciplinare sia stata eseguita o si sia estinta.
3. In tale periodo il condannato abbia dato prova effettiva di costante buona condotta.
4. La Commissione d'appello decide sull'istanza di riabilitazione ed acquisisce la documentazione ritenuta necessaria ai fini della decisione.
5. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste per la concessione del beneficio.
6. La Commissione decide in camera di consiglio, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza; qualora non motivi contestualmente, dovrà effettuare il deposito dei motivi entro 15 (quindici) giorni dalla decisione.
7. La decisione viene depositata presso la Segreteria Nazionale, che ne cura la comunicazione all'interessato e nell'eventuale casellario giudiziale (se previsto).
8. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro 7 (sette) anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 (due) anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui vi sia condanna per l'uso di sostanze o metodi dopanti.

ART. 55 - Amnistia

1. E' un provvedimento di carattere generale con cui l'ACSI dichiara la estinzione di tutti gli illeciti commessi sino ad una data fissata.
2. L'amnistia può essere concessa per tutte o per alcune fattispecie di illecito disciplinare, senza alcuna esclusione soggettiva.
3. L'amnistia si distingue in propria ed impropria. L'amnistia propria interviene prima che sia esaurito l'accertamento dell'illecito ed ha quindi efficacia ablativa completa; l'amnistia impropria interviene dopo un provvedimento definitivo di condanna ed opera solo sulla pena principale estinguendola.
4. Competente a concedere l'amnistia è la Direzione Nazionale con provvedimento motivato.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ART. 56 - Indulto

- 1.** L'indulto può essere concesso dalla Direzione Nazionale in occasioni particolari.
- 2.** L'indulto condona, in tutto o in parte, la pena oppure la commuta in una meno grave e, salvo diversa indicazione della Direzione Nazionale, non estingue le pene accessorie.
- 3.** L'indulto può essere applicato solo dopo l'accertamento definitivo e quindi dopo la condanna.
- 4.** L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ART. 57 - Disposizione di coordinamento finale

- 1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia ai principi generali del C.O.N.I., allo Statuto dell'ACSI, al Codice Civile ed al Codice della Giustizia Sportiva.

